

N° 528 / SENT. LAV.
10



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel giudizio iscritto al n. 663/10 R.G.L. promosso

da

GIUDICI GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Zezza, in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale Regina Margherita 6

- RICORRENTE

contro

Cf Italia s.r.l., in liquidazione e concordato preventivo, in persona del commissario giudiziario Werthammer Ermanno, con sede in Gallarate, Corso Cristoforo Colombo 46

RESISTENTE contumace

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato Giudici Gianfranco adiva il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, perchè dichiarasse l'illegittimità/ nullità/inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro stipulato e che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché condannasse la convenuta al pagamento in favore del ricorrente al risarcimento del danno.

Benchè ritualmente citata la convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Le domande formulate nel ricorso sono fondate e meritevoli di accoglimento.

Nel merito: il D. Lgs. n. 368/2001, applicabile alla fattispecie in

esame a seguito dell'abrogazione della legge 230/1962, prevede che l'apposizione del termine, per avere effetto, debba risultare da atto scritto nel quale devono essere specificate la ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che consentono l'apposizione del medesimo.

Si tratta di un'esigenza esistente anche sotto il vigore della disciplina della legge 230/62, che si pone ora con maggiore rilievo, stante il venir meno della specificità delle ipotesi in cui è consentito apporre un termine al contratto, sicchè diventa essenziale accertare l'esistenza delle specifiche esigenze temporanee per evitare eventuali abusi dell'istituto.

Nel caso in esame la convenuta non ha minimamente indicato, nemmeno in modo generico, "le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" che avrebbero giustificato l'apposizione del termine.

Il ricorrente è stato assunto con due contratti a termine dalle liste di mobilità ex art. 8, l. 223/91. La legge prevede la doppia ipotesi dell'assunzione a termine e dell'assunzione a tempo indeterminato (oltre che della conversione a tempo indeterminato), entrambe assistite da benefici premiali contributivi. La specialità del regime, tanto per il contratto a termine quanto per il contratto a tempo indeterminato, sta dunque nel beneficio premiale; per il resto, la norma nulla aggiunge e nulla toglie alle regole ordinarie e pertanto la disciplina contrattuale rimane quella comune. Pertanto, i contratti a termine in esame soggiacciono alle regole ordinarie, quelle cioè attualmente dettate dal d.lgs 368/01.

Va pertanto pronunciata la nullità del termine apposto ai contratti in esame. Conseguenza automatica di tale pronuncia è il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto. Il dipendente ha diritto a riprendere il suo posto di lavoro e al risarcimento del danno. La conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato opera a fra tempo dall'inizio del primo contratto, ossia

dal 14.3.2005.

La novella introdotta dall'art. 32 della l. 183/2010, entrata in vigore il 24.11.2010, si applica ai contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del D.Lgs. 368/01, norma attuativa della Direttiva CE 99170.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto comunitario impone di interpretare la disposizione dell'art. 32, 5° comma, nel senso di tutela aggiuntiva ^{se} ~~ma~~ non "alternativa" a quella ordinaria risarcitoria.

Di conseguenza, oltre alla retribuzioni spettanti al ricorrente dalla messa in mora (che coincide con il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) in data 17.5.2010, sino alla effettiva riammissione in servizio, spetta al ricorrente un'indennità che, considerata la durata dei contratti, viene determinata in 3 mensilità (della retribuzione mensile di € 2.916,09).

Alla soccombenza della convenuta segue la condanna della medesima alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara nullo il termine apposto ai contratti stipulati fra le parti e conseguentemente dichiara instaurato fra le parti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 14.3.2005;

condanna la convenuta alla riammissione in servizio del ricorrente e al pagamento in favore del medesimo, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni non percepite a far tempo dal 17.5.2010 sino alla riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e alla regolarizzazione contributiva, assicurativa e previdenziale relativamente al medesimo periodo;

condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della ulteriore somma di € 8748,27;

Condanna la convenuta alla rifusione della spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.200, oltre accessori.

Busto Arsizio, 29.11.2010

Il Giudice del lavoro

IL GIUDICE
MOLINARI dr.ssa Franca

Depositato in Cancelleria
29/11/10
Maddalena Molinari